

N° 10047/17 R.G. Tr
N° 50849/13 R.G.N.R.
N° 6456/18 R.G. SENTENZE

data deposito sentenza 06/06/2018
data irrevocabilità _____
N° _____ R. Esecuzione
N° _____ C. Penale
Redatta scheda il _____
Estratto esecutivo il _____



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Prima Sezione Penale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati
dott. Andrea GHINETTI Presidente
dott. Mario MORRA Giudice estensore
dott.ssa Emanuela RIZZI Giudice

all'udienza del 31/05/2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di
P. [REDACTED] P. [REDACTED], nato a B. [REDACTED] in data [REDACTED], libero-presente
difeso di fiducia dagli Avv.ti Gino Bottiglioni e Giovanni Maria Dedola

IMPUTATO

in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 216 co.1 nr.1 e co.3, 219 co.1 e co.2 nr.1 e 223 R.D. 267/1942 perché, in concorso con D [REDACTED] (per cui si procede separatamente)

- P [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED], in qualità di liquidatore dal 15.03.2010,
- D [REDACTED] D [REDACTED] G [REDACTED], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della società "M [REDACTED] H [REDACTED] G [REDACTED] S.r.l." in liquidazione (C.F. 0 [REDACTED]) con sede legale a Milano, via M [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] nr. [REDACTED], dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza nr.847/12 del 04.12.2012, distraevano e dissipavano in parte i beni della società ed eseguivano pagamenti a titolo di prelazione; in particolare

A. P [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED] (216 co.3 L.F.)

- Poco prima la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, eseguiva i seguenti pagamenti:
di € 54.214,02 a favore della banca M [REDACTED] S.p.a. in amministrazione straordinaria
di € 4.362,14 a favore di G. [REDACTED] S. [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] S.a.s.

B. D [REDACTED] D [REDACTED] G [REDACTED] (216 co.1 nr.1 L.F.)

- distraeva parte dei beni della fallita prelevando a titolo di compenso per l'anno 2009, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la somma complessiva di € 220.583,88 I.V.A. inclusa, nonostante l'assenza di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci;

- effettuava la cessione in suo favore di un contratto di leasing relativo alla vettura BMW X5 3.D per l'importo di € 6.000,00, nonostante il valore effettivo di mercato del bene fosse di € 16.600,00;

- cedeva alla controllante F [REDACTED] N [REDACTED] S.a. la quota di partecipazione di nominali € 7.000,00 pari al 26,25 % del capitale sociale della residenza V [REDACTED] S.r.l. (complesso immobiliare residenziale denominato C [REDACTED] V [REDACTED] situato a Basiglio -MI) al prezzo di € 1.900.000,00 benchè il valore della quota ceduta fosse di € 4.858.696,76.

Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art.216 del R.D. 267/1942. In Milano il 04.12.2012 (data del fallimento).

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.M. e la Difesa chiedono emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, P. [redacted] P. [redacted] P. [redacted] veniva rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Alla prima udienza del 14.11.2017, verificata la regolare costituzione delle parti e in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove indicate dalle parti ed acquisita la documentazione prodotta dal P.M.

Alla successiva udienza del 31.5.2018 veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato ed escussi i testi di lista del P.M. (B. [redacted] U. [redacted], curatore della procedura concorsuale) e della difesa (L. C. [redacted] G. [redacted], F. [redacted] C. [redacted], P. [redacted] A. [redacted], B. [redacted] M. [redacted], S. [redacted] M. [redacted]).

Esaurita l'attività istruttoria, le parti concludevano nei termini riportati in epigrafe ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione, all'esito della quale dava lettura del dispositivo.

All'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, deve emettersi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Dagli atti della procedura concorsuale, acquisiti al fascicolo del dibattimento, emerge che in data 15.3.2010 P. [redacted] P. [redacted] P. [redacted] era stato nominato liquidatore della società "M. [redacted] H. [redacted] G. [redacted] s.r.l." - società avente come oggetto sociale quello dell'assunzione di partecipazioni in società ed enti, nonché lo svolgimento di attività di intermediazione nel campo della compravendita e locazione di immobili - successivamente dichiarata fallita, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 4 dicembre 2012, nell'ambito di un procedimento tuttora pendente, con un passivo accertato di circa 4 milioni di euro.

La contestazione mossa al P. [redacted] nel presente procedimento è quella di aver, nell'indicata veste di liquidatore della società, eseguito due pagamenti, rispettivamente dell'importo di 54.214 in favore della B. [redacted] M. [redacted] s.p.a. e di 4.362 euro nei confronti della società G. [redacted] S. [redacted] G. [redacted] D. [redacted] A. [redacted] s.a.s., allo scopo di favorire tali società rispetto alla massa dei creditori della fallita.

L'effettiva esistenza dei crediti soddisfatti, come si evince anche dalla relazione redatta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 r.d. n. 267/1942, non viene posta in dubbio da parte della Procura, così come pacifica, per altro verso, è la circostanza che tali pagamenti siano avvenuti durante la fase liquidatoria, poco prima della dichiarazione di fallimento.

Ciò che la difesa del P. [redacted] contesta, tuttavia, è che tali pagamenti siano stati eseguiti allo scopo di "favorire" le due società a discapito degli ulteriori creditori della "M. [redacted] H. [redacted] G. [redacted] s.r.l.", risultando, viceversa, gli stessi assolutamente necessari

per garantire la stessa prosecuzione delle attività di liquidazione e conseguire un vantaggio per la società e i suoi creditori.

L'esame dei documenti prodotti dalla difesa dell'imputato (all'udienza del 31.5.2018), parte dei quali già richiamati nella relazione redatta dal curatore fallimentare, nonché la deposizione da questi resa all'udienza del 31.5.2018, consente in effetti di evidenziare i seguenti dati:

- l'importo di euro 54.214,02 risulta versato in favore della B. M. s.p.a. in adempimento di un accordo transattivo tra tale società e la "M. H. s.r.l." a fronte di un credito originario di circa 93.500 euro, per il quale la società creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo e notificato relativo atto di precetto;

- l'ulteriore importo di euro 4.362,14, versato alla G. S. G. D. A. s.a.s., atteneva invece a crediti per prestazioni di consulenza del lavoro, il cui soddisfacimento era stato sollecitato dalla società creditrice, anche preannunciando l'immediata interruzione dell'attività di consulenza in caso di mancato pagamento (cfr. missiva del 28.6.2011).

Nel corso dell'udienza del 31 maggio 2018 si è proceduto altresì all'escussione del teste, indicato dalla difesa, L. C. G. il quale, dopo aver premesso di aver svolto attività di consulenza in relazione all'attività liquidatoria affidata al P. ed aver precisato che all'epoca dei pagamenti non erano noti tutti i debiti della società ma solo la parte rivelatasi meno consistente, ha riferito di aver, unitamente all'imputato, predisposto un piano di liquidazione ed aver egli stesso suggerito l'effettuazione dei pagamenti di cui in contestazione, ritenendo che gli stessi rispondessero al migliore interesse della massa dei creditori nel loro complesso ed in particolare: il pagamento effettuato nei confronti della B. M. a seguito di accordo transattivo avrebbe consentito un abbattimento di circa il 50% del credito vantato, con evidente beneficio per gli ulteriori creditori chirografari; quanto al pagamento dell'ulteriore modesto credito della G. S. G. D. A. s.a.s., lo stesso era indispensabile per impedire che la società interrompesse la propria attività di consulenza del lavoro, senza la quale non sarebbe stato possibile disporre dei dati necessari per le dichiarazioni reddituali, per la predisposizione delle buste paga ai dipendenti, ecc.

Il teste L. C. ha altresì riferito che, prima dell'effettuazione dei pagamenti in contestazione, egli stesso aveva suggerito al P. di acquisire il preventivo consenso rispetto a tale esborso da parte dei creditori privilegiati che, all'epoca, erano sostanzialmente rappresentati dai componenti del collegio sindacale della società e da alcuni consulenti i quali, escussi in dibattimento, hanno effettivamente confermato di aver acconsentito alla richiesta, rivolta loro dal P., di essere liquidati all'esito dei pagamenti corrisposti in favore della B. M. s.p.a. e della G. S. G.



D. A. s.a.s (cfr. sul punto le deposizioni rese dai testi della difesa F. C., P., A., B. M., S. M.).

Quanto all'attuale consistenza del passivo, lo stesso risulta essere quasi integralmente costituito dai crediti vantati dalla società M. s.r.l. e da un istituto di credito lettone in relazione alla realizzazione di due complessi immobiliari, entrambi non determinabili durante la fase liquidatoria ed anzi, secondo la valutazione espressa dal teste L. C., estremamente discutibili, nell'an e nel quantum, rispetto agli accordi che la fallita aveva raggiunto con le indicate società.

La ricostruzione resa dal teste L. C. risulta effettivamente corroborata sia dal contenuto delle deposizioni rese dagli ulteriori testi della difesa (quanto all'acquisizione, da parte dell'odierno imputato, di un preventivo consenso dei creditori privilegiati ad essere pretermessi rispetto al soddisfacimento della B. M. e della G. S. G. D. A. s.a.s.), sia dalla documentazione acquisita, attestante l'assoluta verosimiglianza della ragione sottesa ai pagamenti in contestazione così come rappresentata dall'imputato.

Prescindendo infatti dalla più consistente creditoria vantata dalla società M. s.r.l. e dall'istituto finanziario lettone – crediti azionati diverso tempo dopo i pagamenti in contestazione e dall'ammontare oggettivamente incerto per le ragioni di contestazione accennate dal teste L. C. in ordine alla loro insorgenza – era obiettivamente ragionevole ipotizzare un esito fruttuoso delle attività di liquidazione anche all'esito dei pagamenti eseguiti in favore dei due creditori soddisfatti e non illogico ritenere che tali pagamenti fossero indispensabili o comunque proficui per la liquidazione stessa: quella alla B. M. perché eseguito nell'imminenza di una procedura esecutiva e a seguito di transazione che prevedeva il pagamento di una quota di solo il 50% dell'ammontare complessivo del credito; quello, tra l'altro piuttosto modesto, in favore della G. S. G. D. A. s.a.s., per continuare ad avere la disponibilità di dati indispensabili per la prosecuzione delle attività liquidatorie.

Accertato quanto premesso, deve osservarsi che ai fini dell'integrazione del contestato reato di bancarotta preferenziale è richiesto il dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio ai creditori soddisfatti, accettando (quanto meno) l'eventualità di un danno per gli ulteriori creditori.

Secondo quanto più volte evidenziato dalla Corte di legittimità, tale finalità non è ravvisabile allorché il soggetto agente persegua viceversa, esclusivamente o in modo prevalente, altre finalità, quale quella di evitare il fallimento (si veda Cass., 5/3/2014, n. 16983, rv. 262904) o di "alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un presumibile riequilibrio finanziario" (Cass., 20/5/2009, n. 31168, rv. 244490).



In senso analogo deve escludersi la sussistenza del reato allorquando la formale violazione della *par condicio creditorum* sia determinata, non dalla volontà di favorire alcuni creditori a danno degli altri, ma dalla necessità di non paralizzare l'attività di liquidazione della società o dalla ragionevole aspettativa di rendere la stessa più efficace attraverso composizioni transattive che comportino la rinuncia di parte dei crediti vantati.


Per le considerazioni svolte, non può dunque ritenersi sussistente l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato ipotizzato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve P. [redacted] P. [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Milano, 31 maggio 2018

Il Giudice estensore



Il Presidente



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 1^a Penale
Depositato in Cancelleria

il 06/06/2018

